

Il diritto alla detrazione vincolato al ricevimento anticipato della fattura

Giurisprudenza Ue

Le conclusioni dell'avvocato generale sconfessano il Tribunale Ue

La soluzione proposta rischia però di entrare in conflitto con l'articolo 12 del Correttivo fiscale

**Simona Ficola
Benedetto Santacroce**

Il diritto a detrazione dell'Iva assolta a monte deve essere esercitato nel periodo in cui sono soddisfatte, per la prima volta, le due condizioni richieste, ovvero che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura.

L'avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue ha presentato le sue conclusioni riguardo il procedimento di riesame della sentenza del Tribunale Ue relativa alla causa T-689/24.

Giurisprudenza divergente

La procedura di riesame è stata avviata in quanto, riguardo all'arti-

colo 179, primo comma della Direttiva Iva 2006/112/CE, esiste una netta divergenza tra la sentenza del Tribunale e la giurisprudenza costante della Corte di giustizia Ue: il primo ritiene che il diritto a detrazione debba essere sempre esercitato per il periodo in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è stata effettuata, indipendentemente dal momento in cui il soggetto passivo riceve la fattura che specifica l'importo dell'Iva di cui trattasi, la seconda, invece, ritiene che il diritto a detrazione deve essere esercitato per il periodo nel corso del quale il soggetto passivo ha effettivamente ricevuto la fattura o un documento equivalente, anche se tale periodo è successivo a quello in cui l'operazione imponibile è stata realizzata.

Sottolinea l'avvocato Kokott che se è vero che la Corte ha talvolta dato prova di indulgenza quanto all'adempimento di talune formalità nel settore dell'Iva, essa non ha mai rinunciato alla condizione fondamentale del possesso di una fattura conforme ai requisiti di legge, al momento dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta assolta a monte, come espressamente previsto dalla norma.

La posizione del Tribunale

La sentenza del Tribunale, quindi, sarebbe viziata da un errore di diritto che compromette l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione in materia di Iva.

Per questi motivi, l'avvocato generale propone una nuova risposta alla questione pregiudiziale che sostituisca quella adottata dal Tribunale, nei seguenti termini: il diritto a detrazione dell'imposta deve essere esercitato per il periodo in cui sono soddisfatte le due condizioni richieste dalla norma e il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La soluzione proposta dall'avvocato generale se condivisa da parte della Corte potrebbe rimettere in discussione anche le scelte operate da parte del legislatore con l'articolo 12 del Dlgs 148/2026 (di recente entrato in vigore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrasto giurisprudenziale

Il Tribunale Ue

Il Tribunale unionale ritiene che il diritto a detrazione debba essere sempre esercitato per il periodo in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è stata effettuata, indipendentemente dal momento in cui il soggetto passivo riceve la fattura che specifica l'importo dell'imposta dovuta

La Corte di Giustizia

La Corte di giustizia Ue ritiene invece che il diritto a detrazione deve essere esercitato per il periodo nel corso del quale il soggetto passivo ha effettivamente ricevuto la fattura o un documento equivalente, anche se tale periodo è successivo a quello in cui l'operazione imponibile è stata realizzata.

